

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA – CATANZARO**

**SEZIONE II**

**Ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 305/2019 R.G.**

**(da valere anche quale ricorso autonomo)**

della Azienda Morelli dott. Pietro Paolo – società semplice agricola (p. IVA 00850690785), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. Evert Ferruccio Pirrelli, con sede in Celico (CS) e con domicilio eletto in Cosenza, via Adige n. 40, presso lo Studio dell'avv. Stanislao De Santis (c. f. DSN SNS 54L17 D086L – pec: avv.sdesantis@pec.giuffre.it – fax 0984/794091), dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato – contro la **Regione Calabria**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, Dipartimento n. 8 «Agricoltura e risorse agroalimentari», con sede in Germaneto (CZ) – Cittadella Regionale, viale Europa, nel giudizio in epigrafe rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. Roberta Ventrici, dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Catanzaro, presso la Cittadella regionale (pec: **avvocato10.cz@pec.regione.calabria.it**)

resistente

nonché nei confronti (con riserva di integrazione) di: **1) E.R.P. società agricola**, in persona del suo legale rappresentante *p. t.*, con sede in Melicuccio (RC), c.da San Fili, n. 1/A (n. 6 graduatoria def.); **2) Agricola Lenti soc. coop. a r. l.**, in persona del suo legale rappresentante *p. t.*, con sede in Lamezia Terme (CZ), c.da Lenti, s.n. (n. 402 c.s.) –

controinteressati

**per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari,** del decreto emesso dal Dirigente del Settore 8 del predetto Dipartimento n. 2745 del 12/3/2020, pubblicato non prima di tale data sul sito [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), avente ad oggetto «PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013\_Misura 4\_Bando Pacchetto aggregato decreto di rettifica in autotutela degli “ALLEGATO A DOMANDE AMMESSE” e

ALLEGATO B DOMANDE ESCKUSE (NON RICEVIBILI/AMMISSIBILI), di cui al DDS N. 15612 del 19/12/2018 in ottemperanza di sentenze del TAR (DITTE VARIE), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

### **In fatto**

1. In data 13/2/2017 la società ricorrente presentava alla Regione Calabria – Dipartimento n. 8 «Agricoltura e risorse Agroalimentari» - Settore 8 «PSR 2014/2020 competitività» - domanda di aiuto a valere sulla misura 4 «investimenti in immobilizzazioni materiali» - pacchetto aggregato interventi 4.1.1 – 4.1.3 – 4.1.4, acquisita al protocollo SIAN al n. 54250211452.

Tale domanda, come risulta dalla copia che si allega (**doc. 1 ricorso so originario**), aveva ad oggetto gli interventi indicati a pag. 11 (tra cui acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, costruzione, acquisizione o miglioramento di immobili), il tutto per un importo complessivo di € 1.932.251,76, da realizzare su terreni nella pacifica disponibilità (nel senso meglio precisato più avanti) della richiedente, siti sull'altipiano della Sila, in Comune di Celico (Cosenza), come da relazione illustrativa allegata alla medesima domanda (**doc. 2**).

Alla medesima domanda erano altresì allegati i documenti comprovanti la suddetta disponibilità dei terreni, tra cui il contratto preliminare di scioglimento della comunione di beni immobili, sottoscritto in data 21/5/2004 tra il dott. Pietro Paolo Morelli e la signora Matilde Monizzi (coniugi), da una parte, e gli eredi del di lui fratello germano dott. Antonio Morelli, deceduto il 27/6/1984, dall'altra (**doc. 3**) e le successive scritture private intercorse, successivamente al decesso del dott. Pietro Paolo Morelli, tra gli aventi causa dello stesso, ciascuna denominata *memorandum d'intesa*, la prima delle quali registrata in Cosenza il

24/2/2001 al n. 558 (**docc. 4-6**), volte congiuntamente ad assicurare la prosecuzione dell'attività aziendale.

Deceduto - come detto - il dott. Pietro Paolo Morelli (22/12/2010), il quale era socio amministratore della società «Azienda Agricola dott. Morelli Pietro Paolo», di cui era altresì socio il figlio ing. Marco Morelli, con scrittura privata autenticata nelle firme e registrata a Cosenza il 7/7/2011 al n. 8242 (**doc. 7**), veniva sciolta la comunione ereditaria sulla quota già appartenuta al predetto dott. Pietro Paolo Morelli e la ragione sociale veniva modificata in «Azienda Morelli dott. Pietro Paolo – società semplice agricola», i cui soci rimanevano, quindi, Matilde Monizzi (coniuge superstite), Marco Morelli e Federica Morelli (figli), e che proseguiva la conduzione dei terreni, siti – come detto - in provincia di Cosenza, nel Comune di Celico, oltre che in quelli di Lappano e Rovito.

Con successivo atto per not. L. De Santis del 17/8/2012 n. 38726 rep. (**doc. 8**) la signora Matilde Monizzi cedeva la propria quota alla nipote Roberta Pirrelli (figlia della figlia Maria Emanuela Morelli), come da visura camerale che si allega (**doc. 9**).

In data 22/4/2017 veniva, infine, stipulato tra gli aventi causa degli originari comproprietari dell'intero compendio immobiliare (dott. Antonio Morelli e dott. Pietro Paolo Morelli) l'atto di divisione con funzione transattiva per not. L. De Santis n. 48537 rep. (**doc. 10**), registrato a Cosenza il 19/5/2017 al n. 5181 e ivi trascritto in data 22/5/2017, ai nn. 15134 R.G. – 12630 R.S. e in data 30/5/2017 ai nn. 15833 R.G. – 3196 R.S.

In ragione della complessità dei successivi passaggi che avevano riguardato il regime giuridico dei beni detenuti dalla società, la domanda era accompagnata da una apposita nota riepilogativa (**doc. 11**), alla quale erano a loro volta allegati numerosi documenti giustificativi, da cui risultava quanto segue: *“i terreni di proprietà risultano ad oggi cointestati agli eredi Pietro Paolo Morelli (Matilde Monizzi, Salvatore, Marco, Maria*

Manuela e Federica Morelli) e eredi Antonio Morelli (Concetta d'Epiro, Daniela, Michele e Frida Morelli).

*In virtù del "contratto di transazione e preliminare di scioglimento comunione beni immobili" sottoscritto in data 21 maggio 2004, entrambe le parti fruiscono della piena disponibilità dei fondi, ciascuna per i rispettivi apprezzamenti assegnatisi, esercitando di fatto i propri diritti di proprietà nelle more di concludere l'iter burocratico di scioglimento statuito fino alla successiva definitiva voltura.*

*Anche in vista di quanto sopra, è stata di recente conclusa la procedura relativa al passaggio dei fabbricati rurali dal catasto terreni al catasto urbano. Contestualmente si è provveduto ad aggiornare la categoria dei fabbricati esistenti ad uso esclusivo dell'attività agricola e ad accatastare i nuovi fabbricati e manufatti costruiti e ristrutturati con il piano d'investimenti realizzato nel 2015 da parte dell'Azienda Morelli dott. Pietro Paolo – Società Semplice Agricola".*

**2.** Senonché, in sede di formulazione delle graduatorie provvisorie, pubblicate sul sito istituzionale dell'A.d.G., a seguito di varie proroghe, il 7/9/2017, la domanda in oggetto veniva ritenuta non ammissibile, per asserita non conformità dei titoli di possesso (**doc. 12**).

La società ricorrente proponeva, quindi, motivata istanza di riesame (**doc. 13**), richiamando quanto in precedenza dichiarato e documentato, senza ottenere tuttavia alcun riscontro.

Per completezza, va infine riferito che con ulteriore scrittura privata autenticata nelle firme per not. De Santis in data 3/2/2018 – 28/7/2018 – 16/1/2019 e registrata a Cosenza l'11/2/2019 al n. 1582 (**doc. 14**), la quota societaria di proprietà di Roberta Pirrelli veniva ceduta in favore del di lei fratello germano Evert Ferruccio Pirrelli, il quale assumeva anche la rappresentanza legale della società.

3. Dopodiché, con decreto del Dirigente del Settore 8 del predetto Dipartimento, n. 15612 del 19/12/2018, pubblicato in pari data sul sito [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), veniva approvata la graduatoria definitiva, in base alla quale la domanda della società istante era nuovamente respinta (n. 59 all. B), con la seguente, laconica, motivazione: *“ricevibile ma non ammissibile. Si conferma la non conformità dei titoli di disponibilità dei terreni”*.

Avverso tale provvedimento, gravemente pregiudizievole per la società ricorrente, la quale vedeva esposta alla definitiva perdita dell'opportunità di realizzare significativi interventi di ammodernamento e potenziamento delle esistenti strutture aziendali, veniva quindi proposto l'originario ricorso iscritto al n. **305/2019 R.G.**, di cui (all'esito della costituzione del contraddittorio), all'udienza pubblica del 18/2/2020, veniva disposta la cancellazione dal ruolo, in previsione della preannunciata necessità di impugnare, con motivi aggiunti, un imminente decreto dirigenziale relativo alla medesima misura.

Infatti, in data 12/3/2020, a seguito di alcune pronunzie di code-sto on.le TAR dalle quali erano state parzialmente annullate le precedenti graduatorie, veniva adottato il decreto indicato in epigrafe, che quindi si impugna con il presente atto, perdurando l'interesse della ricorrente all'ottenimento dei benefici richiesti ed ingiustamente negati.

### **In diritto**

#### **INVALIDITÀ DERIVATA**

#### **IN RELAZIONE AL GIÀ IMPUGNATO D.D.S. n. 15612 DEL 19/12/2018**

Avendo il provvedimento oggetto dell'odierno gravame natura sostitutiva rispetto a quello già impugnato con il ricorso indicato in epigrafe, ma non prospettandosi, a carico dello stesso, vizi di natura diversa, devono in questa sede essere integralmente riproposti – ribadite le considerazioni svolte con la memoria del 29/4/2019 - i già dedotti motivi di censura, che di seguito si trascrivono.

**«1) Violazione dell'art. 14 (rubricato «documentazione») del bando), punto 14.1.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per carenza di motivazione e di istruttoria e per difetto dei presupposti.- Violazione dell'art. 832 c.c.**

Per quanto rileva ai fini del presente gravame, la *lex specialis* del procedimento in oggetto (**doc. 15**) prevedeva quanto segue:

- a) *"nei casi di cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell'investimento": tale prescrizione è stata regolarmente adempiuta dalla società esponente, mediante il richiamo al fascicolo aziendale, al quale erano acquisite (come più avanti si dirà) le dichiarazioni di assenso dei comproprietari alla realizzazione dell'intervento da parte della società (cfr. **doc. 16**).*
- b) *nel (diverso) caso di terreni (evidentemente di proprietà di terzi) condotti in affitto, o comunque in virtù di rapporti contrattuali di natura obbligatoria, "titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni aziendali, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 12 (dodici) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda".*

Si tratta, quindi, di due ipotesi tra loro ben distinte, poiché mentre nel caso di cointestazione dei terreni è previsto il rilascio dell'assenso da parte dei comproprietari, la "disponibilità" deve essere comprovata solo dal non proprietario o non comproprietario, appunto perché il terreno appartiene a terzi. È previsto, in altri termini, un differente regime dell'onere di documentazione, a seconda che il rapporto tra il richiedente e il bene (terreno), volendo ricorrere a

categorie civilistiche, sia di natura reale (proprietà o comproprietà) ovvero personale (affitto, comodato, ecc.).

L'impugnato, definitivo, rigetto della domanda è dunque palesemente viziato sotto i profili di cui in epigrafe, non risultando che la struttura incaricata dell'istruttoria abbia adeguatamente esaminato la documentazione alla stessa allegata (sulla quale era stata richiamata l'attenzione in sede di istanza di riesame).

La Regione, infatti, si è limitata ad asserire genericamente la "*non conformità*" dei titoli, senza tuttavia specificare di quali "*titoli*" si tratterebbe e, soprattutto, in che cosa consisterebbe tale "*non conformità*", così da rendere palese (almeno) l'eventuale *iter* logico seguito. Né soprattutto è stato considerato che, essendosi in presenza – come sopra detto – di terreni in comproprietà, andava (esclusivamente) verificata la sussistenza dell'assenso dei comproprietari (nella specie, risultante *ex actis*) e non già la disponibilità dell'immobile per 12 anni, che non avrebbe avuto senso accertare nei confronti del proprietario, ovvero del comproprietario, non potendo predicarsi limitazioni temporali rispetto al diritto dominicale, siccome caratterizzato da imprescrittibilità e perpetuità.

Tanto basterebbe a determinare l'illegittimità del provvedimento impugnato, essendo alla ricorrente preclusa una contestazione più specifica della anzidetta motivazione, che in realtà è solo apparente.

**2) Violazione e falsa applicazione del sopra citato art. 14.1 del bando, punti 4) e 7).- Eccesso di potere per carenza di istruttoria.**

In subordine, per la denegata ipotesi in cui la suddetta motivazione dovesse reputarsi adeguata (il che appare da escludere, non potendo neppure il Giudice valutare, nella descritta situazione, il corretto esercizio del potere o meno), non sussiste la dedotta non conformità dei titoli, atteso che:

- i terreni in Comune di Celico: fg. 16, ptcc. 100, 101, 102; fg. 15, ptcc. 60,

64, 67; fg. 15, ptcc. 65 62, 48, 55, 50, 46; fg. 16, ptcc. 186, 253, 254, 256; fg. 14, ptcc. 4, 6, 11, sono di proprietà *pro indiviso* per 1/3 di Matilde Monizzi e per 2/3 di Salvatore, Marco, Maria Manuela e Federica Morelli (il secondo e il quarto soci, il primo e la terza non soci, ma dai quali sono state rilasciate le dichiarazioni assenso);

- i terreni in Comune di Celico, fg. 16, ptcc. 90, 26, 45 e 28, sono di proprietà della società, dalla quale sono stati direttamente acquistati;
- i fabbricati aziendali sono, invece, oggetto di diritto di superficie in favore della società.

Ne consegue che, esaminando adeguatamente la documentazione allegata alla domanda, ovvero (come più avanti si dirà) avvalendosi del potere di chiedere chiarimenti, il Responsabile del procedimento avrebbe potuto agevolmente accertare l'appartenenza dei beni, escludendo qualsivoglia irregolarità a carico della domanda in esame. Non essendo ciò avvenuto, l'impugnata declaratoria di inammissibilità è certamente viziata in relazione alle disposizioni di cui in rubrica.

**3) Violazione dell'art. 6, lettera b), l. n. 241/1990, per mancata attivazione del c.d. soccorso istruttorio.- Violazione del principio di buon andamento della P. A. (art. 97, c.1, Cost.).- Violazione del principio in tema di *favor participationis* alla procedura selettiva *de qua* e del criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa.**

Come è noto, prevede l'art. 6, lettera b), della l. n. 241/1990 che *"il responsabile del procedimento ... accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

Orbene, essendosi il responsabile dell'odierno procedimento, nonostante

la proposta istanza di riesame, astenuto dal porre in essere alcuna attività nei termini di cui sopra, ordinando alla ricorrente di integrare la documentazione eventualmente mancante, ovvero di chiarire la portata di quella acquisita, il disposto normativo sopra trascritto risulta palesemente violato, inficiando, in via consequenziale, il provvedimento finale di inammissibilità (v. TAR Lazio – Sez. II bis, 6/11/2018 n. 10695; TAR Piemonte, Sez. I, 17/1/2018 n. 85).

Com'è stato, poi, anche di recente meglio precisato in materia di procedure ad evidenza pubblica (nelle quali, com'è egualmente noto, l'istituto in oggetto è espressamente previsto e riceve larga applicazione) *ratio* della previsione normativa è quella di evitare che irregolarità di natura non sostanziale e inadempimenti estrinseci pregiudichino il partecipante ad una procedura selettiva, determinandone l'esclusione per vizi formali facilmente emendabili, pur essendo in possesso dei richiesti requisiti, la verifica della cui esistenza potrebbe essere agevolmente effettuata dalla Commissione di gara (in questo senso v., da ultimo, TAR Lombardia, Brescia, 22/10/2018 n. 1006 e giurisprud. ivi richiamata).

Nel caso di specie, poiché l'odierna ricorrente aveva comunque tempestivamente allegato la documentazione richiesta ai fini di comprovare la disponibilità, o meglio la titolarità dei terreni e dei fabbricati interessati dall'investimento (documentazione la cui portata, come si deve supporre, non era apparsa *prima facie* sufficientemente chiara all'organo preposto all'esame della pratica), sarebbe stato conforme al principio in oggetto, e comunque alle clausole generali in tema di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97, c. 1, Cost.), ammettere la odierna esponente al richiamato soccorso istruttorio, così da consentirle di fornire, entro apposito termine, gli opportuni chiarimenti, o comunque attivare uno specifico contraddittorio sul punto, prima di dichiarare "non ammissibile" la domanda.

E ciò, tanto più che la medesima ricorrente (come sopra ricordato), pur non essendo stata mai posta a conoscenza delle ipotetiche carenze documentali

riscontrate in sede di esame della domanda, aveva formulato, *in itinere*, specificata istanza di riesame, che, nel contesto di un corretto rapporto amministrativo, non avrebbe potuto essere liquidata con la medesima stereotipa motivazione adottata in sede di graduatoria provvisoria, il cui tenore lascia intendere che, in realtà, non sia stato effettuato alcun effettivo riesame.

Determinandosi nei termini qui censurati, la Regione Calabria ha peraltro anche violato il principio (quanto meno tacito) in tema di *favor participationis* all'accesso ai contributi comunitari in agricoltura, nel senso che l'azione amministrativa, nella specifica materia, deve essere improntata al criterio di favorire gli investimenti, non già di renderli più difficoltosi, frapponendo ostacoli formali (tanto più che – come costi-tuisce dato di comune esperienza – molte delle risorse comunitarie disponibili non vengono neppure spese).

Quanto meno in via analogica, vale infatti pur sempre il principio per cui *"le clausole della lex specialis non possono essere applicate meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia rilevabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata la preferenza al favor participationis"* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 4/12/2017, n. 1409).

Nella caso in esame, il principio di ragionevolezza risulta altresì vulnerato sotto il profilo del mancato rispetto del criterio (di derivazione squisitamente comunitaria e, pertanto, quanto mai idoneo ad essere applicato nella specie) di proporzionalità dell'azione amministrativa, sembrando palesemente incongruo che una conseguenza grave ed irreversibile, quale l'esclusione dall'accesso ai contributi previsti dal PSR, possa discendere da una mera incertezza – a tutto voler concedere – circa la proprietà dei terreni (v. *ex multis* Cons. St., Sez. V, 21/1/2015 n. 284).

#### **4) Violazione dell'art. 3 ss. D.M. MIPAF 12/1/2015 prot. 162 e della**

**circolare AGEA 1°/3/2016 prot. n. ACIU 2016.120.- Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti.- Violazione del divieto di aggravamento del procedimento (art. 1, c.2, l. n. 241/1990).**

Com'è noto, in base alle disposizioni del D.M. indicato in epigrafe, le Aziende agricole iscritte all'anagrafe nazionale, eventualmente integrata dalle Anagrafi regionali, sono tenute a dotarsi del c.d. fascicolo aziendale, il quale contiene le informazioni di cui al c. 1 dell'art. 3 del medesimo D.M. e quelle (c. 2) *"costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola"*, ivi compresi i beni immobili da cui la stessa è costituita; tale fascicolo, sulla base delle cui risultanze vengono eseguiti i pagamenti degli aiuti comunitari, è definito *"elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale"*, costituendo quindi lo strumento, necessario ma anche sufficiente, ai fini della conoscenza, da parte delle PP. AA. operanti in agricoltura, delle singole realtà aziendali.

In via di esplicazione del suddetto provvedimento, è stata poi emanata la circolare AGEA richiamata in epigrafe (**doc. 17**), la quale – ricordato che il ripetuto D.M., nell'all. A, lettera C), punto 3°, *"ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale"*, e ciò *"al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto"*, riporta, tra l'altro, *"i titoli di conduzione utilizzabili per le superfici dichiarate nel fascicolo aziendale"* (punto 6.1, p. 13).

Nella specie, la società ricorrente è titolare del fascicolo aziendale n. prot. ARCEA.CAA 592.2016.0001873, tenuto da Confagricoltura Cosenza, di cui si produce copia cartacea (**doc. 18**), ove sono riportate tutte le informazioni circa i terreni dalla stessa condotti, ivi compresi gli atti di assenso dei comproprietari richiamati in precedenza, mediante il quale sono stati effettuati tutti i pagamenti finora percepiti dalla medesima società, senza che sia mai insorta alcuna

contestazione o alcun dubbio circa tale titolarità.

Ne consegue che la Regione Calabria, nell'istruire la domanda in oggetto, avrebbe potuto facilmente fare riferimento al predetto fascicolo aziendale, verificando in tal modo la titolarità dei terreni in capo alla società istante, senza gravare la stessa, ai fini dell'esame della domanda per cui è causa, di ulteriori adempimenti e, soprattutto, evitando di disporre il rigetto della domanda per la presunta *"non conformità dei titoli"*; il quale comportamento denota, quindi, evidente contraddittorietà e illogicità rispetto a precedenti manifestazioni della medesima P. A., oltre che travisamento di incontroverse risultanze documentali».

---

Ad integrazione ed ulteriore esplicitazione del motivo **sub 1)**, deve poi riportarsi quanto dedotto sul punto nella sopra ricordata memoria del 29/4/2019, che di seguito egualmente si trascrive:

«Le dedotte censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria e difetto dei presupposti trovano, poi, decisiva conferma nel verbale di riesame della Commissione (costituita dai sigg. De Filippis Giorgio e Rizzuto Santo Filippo) del 25/9/2018, prodotto dalla Regione Calabria; dallo stesso, infatti, risulta:

- che non sarebbe stato *"superabile quanto rilevato dalla prima commissione al punto 2) sulla mancanza di disponibilità dei terreni, gli stessi infatti sono di proprietà della Comunione Ereditaria (soggetto diverso dal richiedente) e inseriti dalla Società che presenta la domanda di sostegno"*;
- che nell'istanza di riesame sarebbe stato ribadito *"che la titolarità è da individuarsi nel contratto "preliminare" di scioglimento di comunione ereditaria valido alla data della domanda come ribadito anche dal Notaio con dichiarazione allegata alla domanda, ma è proprio la caratteristica di "preliminare" ovvero di impegno ad acquistare o vendere un bene, sicuramente vincolante*

tra le parti, che non rappresenta il trasferimento della proprietà e quindi la titolarità della stessa”[sottolineato di chi scrive];

- che, pertanto, sarebbero da richiamare *"le disposizione del bando"* (sic), *"che richiedono la piena disponibilità del terreno oggetto di intervento e pertanto non riconoscono nessun valore di prova a contratti "preliminari" di acquisto/vendita"* [sottolineato di chi scrive].

Orbene, è a questo punto fin troppo facile rilevare il grossolano malinteso in cui sono incorsi i sigg. De Filippis Giorgio e Rizzuto Santo, *"che hanno esaminato l'istanza di riesame"*, malinteso che ha determinato l'inammissibilità della domanda della ricorrente per asserita *"non conformità dei titoli di disponibilità del terrend"*.

Infatti, il contratto preliminare prodotto dalla istante in sede di proposizione della domanda non era un *"impegno ad acquistare o vendere un bene"* (altrui), ma **un impegno a sciogliere** – come in seguito effettivamente è stato – **una comunione** (ex art. 1111 c.c.), vale a dire – se può essere consentito precisarlo – una situazione in cui i beni non dovevano essere acquistati da terzi, ma erano già di (com)proprietà della medesima istante, sia pure (ancora) *pro indiviso*. In altre parole, il diritto dominicale era già nel patrimonio della richiedente, la quale non avrebbe, quindi, dovuto *"acquistare"* alcunché, ma soltanto sciogliere, nei confronti degli altri comproprietari, l'esistente comunione.

Del tutto erroneamente, quindi, il suddetto verbale, recepito, sul piano motivazionale, del provvedimento impugnato, richiama le (già ricordate) *"disposizione del bando"* (sic), *"che richiedono la piena disponibilità del terreno oggetto di intervento"*, atteso che **altro è, quale presupposto della domanda, un contratto preliminare di compravendita (il quale, ovviamente, non offre alcuna certezza circa la futura titolarità del bene), altro è un contratto preliminare di scioglimento di comunione** (l'obbligo assunto con il quale è soltanto quello di mutare il regime giuridico della titolarità del bene, da proprietà

indivisa a proprietà esclusiva).

Diversamente, quindi, da quanto ritenuto nel suddetto verbale di riesame e (implicitamente) nel provvedimento conclusivo del procedimento, non vi era, in siffatta situazione, alcuna disposizione della *lex specialis* comportante la non ammissibilità della domanda in oggetto, dovendo per contro applicarsi quella di cui all'art. 14, 1. 4) delle disposizioni attuative, secondo cui *"nei casi di cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell'investimento."*(v. doc. 15 prodotto con il ricorso).

Nessun dubbio, poi, che nella specie il consenso dei comproprietari fosse stato ampiamente manifestato (non essendo ciò contestato e risultando altresì dalla documentazione depositata), oltre al fatto, di per sé dirimente, che il terreno era inserito nel fascicolo aziendale della ricorrente, il che è sufficiente (come già esposto in ricorso) a confermarne la piena e pacifica disponibilità».

**Istanza cautelare.**

Alla stregua delle considerazioni che precedono, integranti ampiamente il richiesto *fumus* del gravame, si impone la concessione di una idonea misura cautelare (anche sotto forma di nuovo, approfondito, riesame), per evitare che la ricorrente - la cui azienda è ubicata in zona montana, *ergo* particolarmente disagiata e a basso reddito - subisca il (già accennato) grave e irreparabile pregiudizio consistente nella perdita del richiesto finanziamento, evento che ne comprometterebbe definitivamente ogni possibilità di futuro sviluppo, non essendo ipotizzabile di effettuare i medesimi investimenti con risorse esclusivamente proprie.

Sempre sul piano del *periculum*, va altresì osservato che qualora il

procedimento pervenisse a definitiva conclusione, non residuerebbe, all'esito dell'auspicato accoglimento del ricorso nel merito, la possibilità di reinserire la società ricorrente tra i soggetti destinatari degli aiuti, perché le somme disponibili avrebbero nel frattempo trovato definitiva allocazione e potrebbe non residuare capienza per la rilevante domanda della ricorrente. Senza aggiungere che, anche in considerazioni delle sopravvenute difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica in atto, ulteriori ritardi nella realizzazione dei previsti investimenti, sommati a quelli già causati dalle proroghe disposte *in itinere*, potrebbero rendere gli stessi non più convenienti sul piano economico.

**Istanza istruttoria.**

In via istruttoria, ove la causa non possa essere decisa sulla base dei documenti già prodotti, che espressamente si richiamano, si chiede che venga ordinato alla Regione di Calabria di depositare in giudizio tutta la documentazione prodotta dalla società ricorrente e, in particolare, quella inerente alla proprietà dei terreni.

\*\*\*

Per tali considerazioni,

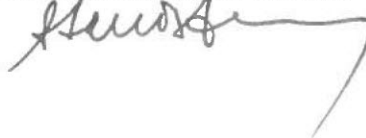
**si conclude**

per l'accoglimento del ricorso, previa concessione delle chieste misure cautelari, con la condanna della Regione Calabria al pagamento delle spese. Si depositano i documenti di cui nel testo, elencati in indice.

Si dichiara che trattasi di giudizio soggetto al contributo unificato di € 650,00.

Cosenza/Catanzaro, 3 maggio 2020

- avv. Stanislao De Santis -



### Mandato

In qualità di legale rappresentante della Azienda Morelli dott. Pietro Paolo – società semplice agricola, delego l'**avv. Stanislao De Santis** a rappresentare e difendere la predetta società nel giudizio di cui al ricorso per motivi aggiunti al TAR Calabria che precede, contro la Regione Calabria, avverso il decreto dirigenziale n. 2745 del 12/3/2020, nonché avverso ogni altro atto comunque connesso, conferendo al predetto le più ampie facoltà, ed eleggendo domicilio in Cosenza, via Adige n. 40, presso lo studio del medesimo.

Autorizzo il predetto difensore al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili e giudiziari necessari per l'adempimento del presente mandato, avendone ricevuto informativa ed essendo stata edotta di quanto previsto dalla normativa vigente.

Cosenza, 6/5/2020

(Evert Ferruccio Pirrelli)

**Azienda Morelli Dr. Pietro Paolo**  
**Società Semplice Agricola**

C.da Miglianò Morelli - 87053 Celico (CS)

C.F. 80010170787 P. Iva 00850690795

*Evert Ferruccio Pirrelli*  
V per autentica

(avv. Stanislao De Santis)



### **Relata di notifica**

Io sottoscritto avv. Stanislao De Santis, con Studio in Cosenza, via Adige n. 40, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza con deliberazione in data 28/6/2012 n. 29/2012 ai sensi della legge 21/1/1994 n. 53 e del d.m. 27/5/1994, nell'interesse della **Azienda Morelli dott. Pietro Paolo – società semplice agricola**, come da mandato allegato al presente atto, ho notificato copia conforme del medesimo atto, a mezzo di altrettante raccomandate con avvisi di ricevimento nn. 78780421749-0; 78780421750-2; 78780421751-4; 78780421748-9; con plichi nn. 336, 337, 338 e 339 del registro cronologico, dall'Ufficio Postale di Cosenza, in data corrispondente a quello del timbro postale, a:

- 1) **Regione Calabria**  
**Presidente Giunta Regionale *pro tempore***  
**Cittadella Regionale – Viale Europa**  
**88100                      GERMANETO (CZ)**
- 2) **Regione Calabria**  
**c/o avv. Roberta Ventrici**  
**Avvocatura regionale**  
**Cittadella regionale – Viale Europa**  
**88100                      GERMANETO (CZ)**
- 3) **E.R.P. società agricola**  
**Legale rappresentante *pro tempore***  
**Contrada San Fili, n. 1/A**  
**89020                      MELICUCCO (RC)**
- 4) **Agricola Lenti soc. coop. a r.l.**  
**Legale rappresentante *pro tempore***  
**Contrada Lenti, s.n.**  
**88046                      LAMEZIA TERME (CZ)**

- avv. Stanislao De Santis -



AZ. MORELLI DOTT. PAETRO PAOLO

41

REGIONE CALABRIA + 2

## Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |                                     |           |            |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| DESTINATARIO | REGIONE CALABRIA - PRESIDENTE G. R. |           |            |
|              | DESTINATARIO                        |           |            |
|              | CITTADELLA REGIONALE - VIALP EUROPA |           |            |
|              | VIA / PIAZZA                        |           |            |
|              | 88100                               | GERMANETO | N° CIV. CZ |
|              | C.A.P.                              | COMUNE    | PROV.      |
| MITTENTE     | Avv. Stanislao De Santis            |           |            |
|              | Via Adige, n. 40                    |           |            |
|              | Tel. 0984/23201 - fax 0984/794091   |           |            |
|              | pec: avv.sdesantis@pec.giuffre.it   |           |            |
|              | 87100 COSENZA                       |           | N° CIV.    |
|              | C.A.P.                              | COMUNE    | PROV.      |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 21232

Sez. 03

Operaz. 94

Causale: AG

06/05/2020 12:56

Peso gr.: 53

Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 787804217490

Cod. AR: 687804217499

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

A2. MORELLI DOTT. PIETRO PAOLO  
4/  
REGIONE CALABRIA + 2

## Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |                                      |        |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| DESTINATARIO | REGIONE CALABRIA - AVV. TURA RES. LE |        |               |               |               |
|              | CITTADELLA RES. LE - VIALE EUROPA    |        |               |               |               |
|              | VIA / PIAZZA                         | 88100  | GERMANETO     |               |               |
|              | C.A.P.                               | COMUNE | N° CIV. PROV. |               |               |
| MITTENTE     | Avv. Stanislao De Santis             |        |               |               |               |
|              | Via Adige, n. 40                     |        |               |               |               |
|              | Tel. 0984/23201 - fax 0984/794091    |        |               |               |               |
|              | pec: avv.sdesantis@pec.giuffre.it    |        |               |               |               |
| C.A.P.       |                                      |        | 87100         | C O S E N Z A | N° CIV. PROV. |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 21232 Sez. 03 Operaz. 95  
Causale: AG 06/05/2020 13:00  
Peso gr.: 58 tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 787804217502 Cod. AR: 687804217501

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

A2. MORELLI J. PIETRO PAOLO  
CI  
REGIONE CALABRIA + 2

## Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD 04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|                                   |                           |           |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| DESTINATARIO                      | E. R. P. SOCIETÀ AGRICOLA |           |
|                                   | DESTINATARIO              |           |
|                                   | CASA SAN FILI             |           |
|                                   | VIA / PIAZZA              |           |
| MITTENTE                          | 89020                     | MELIEVCCO |
|                                   | C.A.P.                    | COMUNE    |
|                                   | Avv. Stanislao De Santis  |           |
|                                   | Via Adige, n. 40          |           |
| Tel. 0984/23201 - fax 0984/794091 |                           | N° CIV.   |
| pec: avv.sdesantis@pec.giuffre.it |                           | PROV.     |
| 87100 COSENZA                     |                           |           |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 21232 Sez. 03 Operaz. 96  
Causale: AG 06/05/2020 13:02  
Peso gr.: 38 tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 787804217514 Cod. AR: 687804217512

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

A2. MORELLI GUST. PIETRO PAOLO  
C/  
REGIONE CALABRIA +2

## Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

|              |              |                                   |               |         |
|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------|
| DESTINATARIO | DESTINATARIO | AGRICOLA LENTI SOC. COOP. A R.L.  |               |         |
|              | VIA / PIAZZA | CONTRADA LENTI                    |               | S.N.    |
|              | C.A.P.       | 88046                             | LAMEZIA TERME | N° CIV. |
|              | COMUNE       |                                   |               | PROV.   |
| MITTENTE     | MITTENTE     | Avv. Stanislao De Santis          |               |         |
|              | VIA / PIAZZA | Via Adige, n. 40                  |               |         |
|              | C.A.P.       | Tel. 0984/23201 - fax 0984/794091 |               | N° CIV. |
|              |              | pec: avv.sdesantis@pec.giuffre.it |               | PROV.   |
|              |              | 87100 COSENZA                     |               |         |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 21232 Sez. 03 Operaz. 97  
Causale: AG 06/05/2020 13:05  
Peso gr.: 50 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 787804217489 Cod. AR: 687804217488

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE